

Osservatorio Ambientale
Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029

D.D. prot. n. 20 del 17 gennaio 2018 ex art. 2

D.M. prot. n. 377 del 28 dicembre 2017

PARERE N. 18

SU

AEROPORTO DI FIRENZE – MASTERPLAN 2014-2029

PRESCRIZIONE SEZ. A) N. 8C

23 ottobre 2019

Osservatorio Ambientale
Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029

D.D. prot. n. 20 del 17 gennaio 2018 ex art. 2
D.M. prot. n. 377 del 28 dicembre 2017

VISTO e CONSIDERATO il decreto VIA di compatibilità ambientale del 28 dicembre 2017 prot. n. DECRETI MINISTRO – REGISTRAZIONE 0000377 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), con il quale è stata determinata la compatibilità ambientale del “Masterplan 2014-2029” – Aeroporto di Firenze, presentato da ENAC, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali;

VISTO in particolare l’articolo 2 “Verifiche di ottemperanza” del sopracitato decreto interministeriale D.M. prot. n. DECRETI MINISTRO – REGISTRAZIONE 0000377 del 28 dicembre 2017, che in ottemperanza ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS n. 2235 del 2 dicembre 2016 (prescrizione 1), n. 2336 del 17 marzo 2017 e n. 2570 del 5 dicembre 2017, prevede l’istituzione in seno alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell’Osservatorio Ambientale “Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029”;

CONSIDERATO che come disposto dall’articolo 2 del sopracitato decreto interministeriale e in ottemperanza ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale –VIA e VAS n. 2235 del 2 dicembre 2016 (prescrizione 1), n. 2336 del 17 marzo 2017 e n. 2570 del 5 dicembre 2017, è stato istituito in seno alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali l’Osservatorio Ambientale denominato “Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029” con Decreto Direttoriale DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000020 del 17 gennaio 2018, con il quale si è provveduto anche alla nomina dei componenti dell’Osservatorio medesimo;

VISTI il Decreto Direttoriale DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000037 del 25 gennaio 2018 di integrazione delle nomine dei componenti stessi, il Decreto Direttoriale DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000060 del 22 febbraio 2019 di nomina del nuovo rappresentante del MIBAC ed infine il Decreto Direttoriale DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000172 del 9 maggio 2019 di sostituzione del Presidente dell’Osservatorio Ambientale;

CONSIDERATO che l’articolo 2 di cui sopra stabilisce che l’Osservatorio Ambientale “Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029” provvederà alla verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 1 del D.M. 377 del 28 dicembre 2017;

CONSIDERATO che il “Masterplan 2014-2029 – Aeroporto di Firenze” prevede più interventi, i quali sono caratterizzati da diverse tempistiche di attuazione e conseguentemente da un diverso dettaglio raggiunto dalla progettazione esecutiva;

PRESO ATTO che tale pianificazione delle attività è stata circostanziata in una Relazione Generale Programmatica illustrata dal Proponente nel corso della riunione del 15 febbraio 2018 dell’Osservatorio Ambientale e che su tale pianificazione l’Osservatorio medesimo ha espresso la propria condivisione nel corso della riunione del 22 marzo 2018;

VISTA la richiesta presentata dal Proponente di verifica di ottemperanza per la prescrizione Sez. A) n. 8c del Decreto VIA n. 377 del 28.12.2017, acquisita agli atti dell’OAAF con prot. n. DocuGEMMA.208.E.OAAF-2019-0000043 del 29 luglio 2019;

VISTA e CONSIDERATA la documentazione trasmessa dal Proponente con nota prot. 2788-I° del 26.07.2019, acquisita agli atti dell’OAAF con prot. n. DocuGEMMA.208.E.OAAF-2019-0000043 del 29.07.2019 relativa alla verifica della prescrizione oggetto di esame e costituita da:

- **Relazione di Ottemperanza alla prescrizione A.8c;**
- **D.0 Piano dei trasporti di cantiere**
 - Allegato 1. Viabilità esterne alle aree di cantiere

Osservatorio Ambientale
Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029

D.D. prot. n. 20 del 17 gennaio 2018 ex art. 2
D.M. prot. n. 377 del 28 dicembre 2017

- Allegato 2. Viabilità di collegamento ai siti di approvvigionamento, recupero e di smaltimento
- Allegato 3. Bilancio dei materiali
- Allegato 4. Autorizzazioni siti di approvvigionamento, impianti di recupero e di smaltimento
- **D.1 Relazione generale e metodologica**
- **D.2 Relazione programmatica di gestione delle terre**
- **D.3 Fase1-Aspetti progettuali e contesto idrogeologico**
- **D.4 Fase1-Dettaglio della gestione delle terre da scavo in regime di sottoprodotto**
- **D.5 Fase 1 - Dettaglio della gestione delle terre da scavo in sito con esclusione dal regime di rifiuto**
Allegati ai documenti D.3, D.4 e D.5:
 - Allegato 1. Cantierizzazione Fase 1 di attuazione del Masterplan
 - Allegato 2. Individuazione delle macroaree, dei siti di deposito intermedio e della viabilità esterna al cantiere
 - Allegato 3. Tipologici aree di deposito intermedio
 - Allegato 4. Schede dei siti di produzione
 - Allegato 5. Carta geologica
 - Allegato 6. Ubicazione punti di indagine
 - Allegato 7. Schede dei punti di indagine
 - Allegato 8. Indagini 2015/2017 - Certificati analitici e tabelle riassuntive
 - Allegato 9. Bilancio terre e inerti
 - Allegato 10. Schede delle aree di deposito intermedio
 - Allegato 11. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
- **D.6 Relazione tecnica trattamento a calce**
 - Allegato 1 – Certificati prove geotecniche
 - Allegato 2 – Scheda della calce
 - Allegato 3 – Planimetria generale di cantierizzazione
 - Allegato 4 – Layout di dettaglio campi di stabilizzazione a calce

RILEVATO che durante la procedura di VIA del Masterplan 2014-2029 dell'aeroporto di Firenze, è cambiata la normativa ambientale di riferimento e, in particolare:

- il 21 luglio 2017 è entrato in vigore il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.” che integra e modifica la procedura di VIA;
- il 22 agosto 2017 è entrato in vigore il dPR 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” che abroga e sostituisce il d.m. 10 agosto 2012 n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;

Osservatorio Ambientale
Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029

D.D. prot. n. 20 del 17 gennaio 2018 ex art. 2
D.M. prot. n. 377 del 28 dicembre 2017

DATO ATTO che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104 il Proponente inoltra, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del decreto legislativo medesimo, specifica istanza di adesione alle nuove disposizioni (ENAC-DG-19/09/2017-0093917-P), e che l'istanza viene accolta con nota prot. n. 0021722/DVA del 22.09.2017;

DATO ATTO altresì che in data 01.12.2017 il Proponente, nell'ambito della procedura di VIA, ha presentato al Ministero Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Piano di utilizzo delle terre ai fini della verifica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017;

RILEVATO che, in relazione al piano di cui al precedente punto, la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, con nota 0009767/DVA del 26/04/2018 ha comunicato al Proponente che gli adempimenti in materia di terre e rocce da scavo saranno verificati dall'Osservatorio Ambientale *Aeroporto di Firenze – Masterplan 2014-2029* nell'ambito delle attività di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali del Decreto VIA n. 377/2017;

VISTA la nota prot. n. 0027161/DVA del 16 ottobre 2019, acquisita agli atti prot. n. DocuGEMMA.208.E.OAAF-2019-0000060 del 17 ottobre 2019, con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha confermato l'applicazione del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, la valutazione delle ottemperanze ha a riferimento la normativa vigente ancorché il testo del DEC-VIA 377/2017 contenga riferimenti testuali non aggiornati;

RICHIAMATA la prescrizione Sez. A.8c *"terre e rocce da scavo"* del Decreto n. 377/2017;

CONSIDERATO che la stessa è costituita da richieste di specifica documentazione e da indirizzi, considerazioni e indicazioni operative funzionali allo sviluppo della documentazione richiesta come di seguito riportato;

VISTO che la prescrizione richiede in particolare che il Proponente predisponga per ciascuna fase dei lavori:

1. *una relazione generale contenente il bilancio definitivo delle terre e delle rocce da scavo, nonché quello di tutti gli altri materiali che saranno impiegati per tutte le opere oggetto del presente parere, per ciascuna fase dei lavori separatamente, con precise indicazioni sulle quantità, sulle movimentazioni, sui percorsi e sui trasporti, in conformità alla normativa vigente. La relazione dovrà indicare la scelta delle eventuali cave e discariche che saranno utilizzate, con indicazione di eventuali cave di prestito fornendo le relative autorizzazioni e le dichiarazioni di disponibilità delle singole cave alla fornitura.*
2. *Il Proponente dovrà valutare, a livello di progetto esecutivo, ipotesi di lavorazione e/ o accorgimenti progettuali che possano prevedere il massimo riutilizzo dei terreni di scavo, compatibilmente con la destinazione delle singole aree di intervento, in modo da limitare il quantitativo di materiali in esubero da dover allontanare dai cantieri e, conseguentemente, i correlati impatti ambientali.*
3. *Il bilancio complessivo dei materiali dovrà essere supportato da adeguate informazioni in merito alle caratteristiche chimico-fisiche dei terreni e alla loro effettiva possibilità di riutilizzo in situ e/ o in altra opera di Master Plan rispetto a quella di produzione.*

Osservatorio Ambientale
Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029

D.D. prot. n. 20 del 17 gennaio 2018 ex art. 2
D.M. prot. n. 377 del 28 dicembre 2017

4. *Per il riutilizzo come sottoprodotto del materiale scavato, il Proponente dovrà presentare un piano di utilizzo ai sensi del d.m. 161/2012, che dovrà essere approvato prima dell'inizio dei lavori.*
5. *Nel caso in cui il materiale da scavo venga utilizzato per attività di riempimenti e reinterri di specchi d'acqua esistenti (come ad es. il lago di Peretola) o di zone umide, al fine di salvaguardare le acque sotterranee ed assicurare un elevato grado di tutela ambientale, si dovrà utilizzare esclusivamente materiale per il quale sia stato verificato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1, allegato 5, al Titolo V, Parte quarta, del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Nei casi in cui il Master Plan preveda la realizzazione di opere a carattere di compensazione ambientale e paesaggistica con fruibilità pubblica, il materiale dovrà essere conforme ai limiti di cui alla suddetta colonna A.*
6. *In caso di stabilizzazione a calce o altra tipologia di prodotto, per conferire ai materiali di scavo le caratteristiche geotecniche necessarie al loro riutilizzo, le relative modalità di utilizzo dovranno essere concordate con ARPAT in fase di redazione del piano di utilizzo.*

CONSIDERATO che, in relazione ai precedenti punti e allo sviluppo dei documenti richiesti, la prescrizione fornisce le precisazioni, gli indirizzi e le indicazioni che seguono:

“Si precisa che l'impostazione generale della cantierizzazione del Master Plan Aeroportuale deve avere come obiettivo primario la gestione del materiale da scavo come sottoprodotto e il riutilizzo deve avvenire secondo il d.m. 161/2012 e ss.mm.ii., in base al “Piano di Utilizzo - PdU” di cui all'art. 5 ed in attuazione dell'art. 184-bis. I materiali da scavo provenienti dalla realizzazione di opere ed interventi programmati dal Master Plan possono essere riutilizzati nello stesso “sito di produzione interno all'intorno aeroportuale” oppure in “siti esterni all'intorno aeroportuale”, secondo la definizione di “intorno” come definito dall'art. 6 del d.m. 31 ottobre 1997.

Il “sito di produzione interno all'intorno aeroportuale” al momento identifica le aree riferite al sedime aeroportuale e può comprendere più cantieri riferiti alle distinte opere di cui alle Fasi: n.1 (14 mesi), n.2 (3 mesi), n.3 (entro il 2023) e n.4 (entro il 2029), relative alle attività di costruzione (nuova pista, piazzali, casse di espansione, canali delle di regimazione acque etc.).

Il “sito di produzione interno all'intorno aeroportuale” comprende tutte le opere che il Proponente localizza nel Master Plan come aree di cantiere ed aree di stoccaggio, interne al sedime aeroportuale come identificato dalla documentazione progettuale, incluse le dune antirumore del Polo Universitario di Sesto Fiorentino e del Parco ricreativo ex-area aeroporto.

Il “sito esterno all'intorno aeroportuale” riguarda tutte le opere di compensazione ecologico naturalistica (misure di compensazione di cui al cronoprogramma Fase 0 e Fase 1) previste dalla Relazione di Incidenza e riferite a scavi per stagni, aree umide e pozze, rimodellamenti morfologici, argini di protezione, canalizzazioni, interventi tutti relativi alle aree “Il Prataccio”, “Mollaia”, “Santa Croce” ed “Il Piano”. Le zone esterne all'intorno aeroportuale di cui trattasi sono sede di interventi ecologico naturalistici distinti, che producono materiali di scavo ma che possono anche essere siti di riutilizzo.

Osservatorio Ambientale
Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029

D.D. prot. n. 20 del 17 gennaio 2018 ex art. 2

D.M. prot. n. 377 del 28 dicembre 2017

Ai fini del riutilizzo del sottoprodotto possono essere individuati progetti di opere con tempistiche di realizzazione compatibili con la produzione di materiali da scavo provenienti dai singoli cantieri del Master Plan, opere per le quali gli Enti competenti hanno previsto nell'autorizzazione alla realizzazione il riutilizzo di sottoprodotti provenienti dal "sito di produzione interno ed esterno all'intorno aeroportuale".

La gestione del materiale da scavo come sottoprodotto, generato dalle singole opere di costruzione previste nelle quattro fasi dei lavori sopra richiamate, deve avvenire ai sensi dell'art. 5 del d.m. 161/2012 e può essere suddivisa in più Piani di Utilizzo che si rendono necessari quando il tempo di deposito intermedio (che il proponente individua come "stoccaggi") del sottoprodotto possa superare l'anno. La progettazione della gestione dei materiali da scavo con ricorso al PdU deve garantire l'integrale riutilizzo ed escludere la previsione progettuale di smaltimento in discarica del sottoprodotto. Il riutilizzo deve essere connesso alla realizzazione di opere (es: argini cassa laminazione) interne al sito di produzione dell'intorno aeroportuale, oppure in opere esterne ad esso, ma alla condizione che l'autorizzazione di ente terzo al cantiere per il riutilizzo contenga il riferimento a specifica opera del Master Plan per la provenienza del sottoprodotto.

Il PdU non può contenere, nel bilancio delle terre, la previsione di gestire il sottoprodotto come rifiuto con smaltimento al codice CER 170504.

La progettazione della cantierizzazione generale del Master Plan può quindi prevedere la gestione di un Piano di Utilizzo suddiviso per singoli interventi di attuazione, riferiti alle opere di costruzione previsti dalle singole fasi dei lavori, con gestione del sottoprodotto nella stessa fase oppure in collegamento, mediante "deposito intermedio" tra una fase e l'altra.

La cantierizzazione generale può anche prevedere singole opere di costruzione nella stessa fase in cui la gestione dei materiali da scavo possa avvenire con riferimento ai "suoli non contaminati e altri materiali da scavo" ai sensi dell'art. 185, a condizione che le procedure di campionamento e le caratterizzazioni chimico fisiche avvengono secondo i parametri di cui agli allegati n. 2 ed n. 4 del d.m. 161 /2012. Ricorrere all'art. 185 significa che la gestione dei materiali da scavo non può avvenire, per le eccedenze, in siti diversi da quelli di specifica produzione e neppure con riutilizzo in opere diverse previste anche nella stessa fase dei lavori. Deve essere stabilito al momento del progetto la quantificazione e la gestione delle eccedenze come rifiuto, con le condizioni del d.l. 25 gennaio 2012, n.2 convertito con modificazioni dalla l. 24/03/2012, n. 28 e dalla l. 9 agosto 2013, n. 98 già d.l. 69/2013 "Decreto del Fare". Il ricorso all'art. 185 consente di gestire i materiali di scavo anche con presenza di matrici materiali di riporto, che devono essere riconducibili ad orizzonti stratigrafici antropici antecedenti al DPR 19/09/1982 n. 915 e con l'obbligo dei test di cessione di cui al d.m. 05/02/1998.

Nel piano generale di cantierizzazione la gestione delle terre e rocce da scavo come rifiuto di cui al Titolo IV non deve essere una scelta paritaria alla gestione dei materiali da scavo come sottoprodotto ma una procedura residuale preventiva allo smaltimento quale ultimo livello dei criteri di priorità nella gestione rifiuti di cui all'art. 179 del Codice Ambiente.

La presentazione del Piano di Utilizzo al MATTM (art. 5 d.m. 161/2012) è condizione necessaria alla preventiva autorizzazione alla realizzazione di qualsiasi opera prevista dalle fasi dei lavori:

Osservatorio Ambientale
Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029

D.D. prot. n. 20 del 17 gennaio 2018 ex art. 2
D.M. prot. n. 377 del 28 dicembre 2017

n. 1 (14 mesi), n. 2 (3 mesi), n. 3 (entro il 2023) e n. 4 (entro il 2019).

La presentazione al MATTM del piano di gestione dei materiali da scavo con riferimento ai “suoli non contaminati e altri materiali da scavo” ai sensi dell’art. 185, è condizione necessaria alla preventiva autorizzazione alla realizzazione di qualsiasi opera prevista dalle fasi dei lavori: n.1 (14 mesi), n. 2 (3 mesi), n. 3 (entro il 2023) e n. 4 (entro il 2019).

La descrizione di cui al punto a), la relazione di cantierizzazione o PAC di cui al punto b) e la relazione su terre, rocce da scavo e altri materiali di cui al punto c), redatte in conformità alla normativa vigente e con tutti i contenuti più sopra definiti, dovranno essere presentati al MATTM per approvazione prima dell’avvio dei lavori di ogni fase.

Eventuali modifiche/integrazioni ai suddetti piani e relazioni, che dovessero rendersi necessarie durante l’effettuazione dei lavori, fase per fase, nonché gli esiti delle prove e dei monitoraggi in corso d’opera saranno verificati da ARPAT e poi trasmessi a Regione Toscana per approvazione.

CONSIDERATO che la documentazione presentata si articola in:

- analisi e trattazioni relative all’intero Masterplan (doc D1 - relazione generale e metodologica, D2 - relazione programmatica di gestione delle terre) che definiscono e forniscono gli elementi funzionali alla contestualizzazione del piano delle terre e rocce da scavo nelle diverse fasi di attuazione;
- trattazioni di dettaglio per la Fase 1 (doc D0 - piano dei trasporti e di cantiere, D3 - Aspetti progettuali e contesto idrogeologico, D4 - dettaglio della gestione delle terre da scavo in regime di sottoprodotto, D5 - dettaglio della gestione delle terre da scavo in sito con esclusione dal regime di rifiuto, D6 - relazione tecnica trattamento a calce, e relativi allegati), che per tale Fase definiscono il piano di gestione delle terre trattando in dettaglio gli elementi specifici che ne contestualizzano, qualificano e quantificano le diverse e peculiari componenti.

RILEVATO E VALUTATO che la documentazione presentata, verificata nei contenuti tecnici e metodologici adottati dal Proponente rispetto ai contenuti della prescrizione:

- tratta nel dettaglio la prima fase di attuazione del Masterplan: tutte le opere/interventi di Fase 1, già approvate a livello di progetti esecutivi, sono descritte puntualmente; ogni singola opera/intervento è identificato quale WBS (*Work Breakdown Structure*), a sua volta articolata in sezioni, parti e/o tratti operativi identificati e classificati quali WBE (*Work Breakdown Element*);
- illustra il sistema di cantierizzazione di Fase 1, con la definizione dei tempi e delle sub-fasi realizzative (Fase A, B.1, B.2, B.3 e C), nonché delle lavorazioni e delle modalità esecutive delle stesse;
- definisce il bilancio degli inerti di Fase 1 a livello di singola WBS, espresso rispetto ai principali elementi “produzione-fabbisogno”, e fornisce indicazioni circa le tipologie di lavorazione che danno origine alla produzione delle terre da scavo e le tipologie di materiali da approvvigionare.

VALUTATO E VERIFICATO che:

- sono stati predisposti il Piano di Utilizzo ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 120/2017 e il Piano di Utilizzo in sito ai sensi dell’art. 24 dello stesso decreto. Sono state definite e individuate tutte le movimentazioni, le quantità e la tipologia di materiale all’interno del Bilancio delle terre

Osservatorio Ambientale
Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029

D.D. prot. n. 20 del 17 gennaio 2018 ex art. 2

D.M. prot. n. 377 del 28 dicembre 2017

(Allegato 9). La gestione delle terre di scavo è stata puntualmente contestualizzata all'intero programma e agli scenari di cantierizzazione. Tutte le produttività di terre e i previsti riutilizzi risultano contenuti entro le aree di cantiere di Masterplan. Il Proponente non prevede, al momento, riutilizzi per opere diverse da quelle dello stesso Masterplan. Tutti i siti di deposito intermedio risultano integrati con le altre aree di cantiere e le relative viabilità di servizio.

- la gestione delle terre di scavo sviluppata dal Proponente per la Fase 1 al livello di dettaglio proprio della progettazione esecutiva ottimizza il riutilizzo delle stesse e riduce di oltre l'80% le iniziali previsioni di esubero, così come desumibili dalla documentazione agli atti del procedimento VIA;
- sono stati quantificati tutti i materiali diversi dalle terre di scavo che il Proponente prevede di approvvigionare, ed è stato predisposto il Piano dei trasporti che, in relazione alla Fase 1, specifica le quantità, i percorsi, la tipologia e il numero di mezzi necessari, le discariche e le cave con relative autorizzazioni e dichiarazioni di disponibilità alla fornitura;
- il Proponente ha eseguito la caratterizzazione *ex ante* delle terre in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4 al d.P.R. 120/2017 e nell'Allegato 8 riporta le risultanze delle determinazioni analitiche di laboratorio condotte sui 464 campioni prelevati. Tutti i campioni analizzati sono risultati conformi alle CSC di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

VERIFICATO E VALUTATO che:

- per quanto attiene la definizione di "sito di produzione", tema trattato in coerenza con quanto descritto nel d.P.R. 120/2017 e indicato dalla prescrizione, il Proponente ha inteso applicare l'approccio più cautelativo in base al quale lo stesso coincide con la singola opera (c.d. WBS) di Masterplan;
- Sono stati indicati i siti di deposito intermedio, il ricorso ai siti di deposito intermedio è stato previsto sempre nel caso in cui il riutilizzo delle terre non avvenga in contemporaneità alla produzione delle stesse e nel caso in cui il sito di riutilizzo non coincide col sito di produzione E' stato altresì considerato sempre ammissibile a piè d'opera per i casi di riutilizzo delle terre da scavo nella medesima WBE e nella medesima fase di cronoprogramma ,in tal caso il sito è ricompreso all'area operativa di cantiere afferente alla WBE.

Sono stati definiti i trattamenti di normale pratica industriale in regime di sottoprodotto. Trattasi prioritariamente di

- Operazioni di miglioramento della curva granulometrica delle terre da scavo mediante aggiunta, mescolamento e compattazione di ulteriori frazioni granulometriche e/o inerti, al fine di, migliorarne le prestazioni geotecniche;
 - operazione di trattamento a calce delle terre da scavo destinate alla realizzazione delle opere infrastrutturali di Masterplan;
 - stesa al suolo nei siti di deposito intermedio individuati, delle terre per consentirne, ove necessario, l'asciugatura e la lavorabilità;
- è stato redatto un documento specifico relativo alla stabilizzazione a calce delle terre che il Proponente prevede di riutilizzate per le sole opere infrastrutturali relative alla viabilità e alla nuova pista 12/30. Il documento contiene le specifiche tecniche relative alla stabilizzazione a calce, i quantitativi di terre da trattare, la localizzazione dei campi di stabilizzazione e il loro layout, nonché l'analisi dei possibili impatti ambientali derivanti e le misure di gestione e mitigazione degli stessi. Detto trattamento, definito dal Proponente con riferimento al d.P.R.

Osservatorio Ambientale
Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029

D.D. prot. n. 20 del 17 gennaio 2018 ex art. 2
D.M. prot. n. 377 del 28 dicembre 2017

120/2017 e alle linee guida SNPA del 9 maggio 2019, si configura quale normale pratica industriale finalizzata esclusivamente a migliorare le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei materiali terrigeni per la formazione di opere infrastrutturali quali rilevati stradali, pavimentazioni, cassonetti e zone di transizione di pista normalmente soggette, o comunque potenzialmente interessate, dal passaggio di mezzi pesanti (aeromobili, autoveicoli, automezzi).

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche richieste e condizioni di cui alla prescrizione Sez. A.8c:

1. i documenti presentati - *D.0 Piano dei trasporti di cantiere, Allegato 1. Viabilità esterne alle aree di cantiere, Allegato 2. Viabilità di collegamento ai siti di approvvigionamento, recupero e di smaltimento, Allegato 3. Bilancio dei materiali, Allegato 4. Autorizzazioni siti di approvvigionamento, impianti di recupero e di smaltimento*, risultano coerenti con la prescrizione ed esaustivi nella trattazione degli specifici aspetti;
2. dall'analisi dei documenti *Relazioni D.2 (bilancio complessivo di tutto il Masterplan), D.3 (bilancio complessivo di Fase 1 di Masterplan), D.4 e D.5 (bilancio di dettaglio, a livello di singola WBE, di Fase 1 di Masterplan), Allegato 9* la richiesta risulta soddisfatta. La previsione contenuta nei documenti agli atti del procedimento VIA contemplava un esubero di terre complessivamente pari a circa 1.715.000 mc per la Fase 1, mentre la documentazione in esame prevede un esubero di terre pari a circa 324.000 mc, con una diminuzione superiore all'80%;
3. il Proponente ha provveduto ad effettuare la caratterizzazione *ex ante* delle terre, attraverso prelievo di 464 campioni e relative determinazioni analitiche. Le previsioni di gestione delle terre di scavo risultano, pertanto, al momento supportate da informazioni sullo stato qualitativo delle terre. I contenuti della prescrizione risultano soddisfatti. Tuttavia, tenuto conto della delicatezza e rilevanza del tema, si ritiene opportuno che detta caratterizzazione sia condotta e ripetuta dal Proponente anche nelle successive fasi realizzative delle opere di Fase 1 secondo uno specifico protocollo operativo di controllo della qualità delle terre da definire d'intesa con ARPAT;
1. la prescrizione richiede il PdU ai sensi del d.m. 161/2017 e il Piano di gestione dei materiali da scavo con riferimento ai "suoli non contaminati e altri materiali da scavo" ai sensi dell'art. 185 del d. lgs 152/2006.
Il primo corrisponde nella disciplina attuale al PdU ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 120/2017, il secondo al PdU *in situ* delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. n. 120/2017.
Sono stati presentati il PdU redatto ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 120/2017, costituito dalle relazioni D1, D2, D3, D4 (e relativi allegati da 1 a 11) e D6 (con relativi allegati) e il PdU ai sensi dell'art 24 del d.P.R. 120/2017 è costituito da Relazione D.1, Relazione D.2, Relazione D.3, Relazione D.5, Allegati da 1 a 10 ai documenti D.3 e D.5;
I documenti presentati risultano coerenti con i contenuti della prescrizione e con i disposti del d.P.R. 120/2017 e completi rispetto a quanto richiesto dall'art 4 del d.P.R. 120/2017 medesimo;
4. le condizioni poste, tutte dettagliatamente trattate negli Allegati 6, 7, 8 alle Relazioni D4 e D5, risultano positivamente verificate;
5. per quanto attiene il trattamento a calce, è stata prodotta una specifica sezione della documentazione (relazione D6 e relativi allegati), che tratta in dettaglio il tema con riferimento al d.P.R. 120/2017 e alle linee guida SNPA del 9 maggio 2019. La documentazione proposta risulta coerente con quanto richiesto, come da verbale del 3 ottobre 2019;

Osservatorio Ambientale
Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029

D.D. prot. n. 20 del 17 gennaio 2018 ex art. 2

D.M. prot. n. 377 del 28 dicembre 2017

DATO ATTO che lo sviluppo della documentazione proposta tiene conto delle indicazioni metodologiche e delle raccomandazioni che integrano i disposti della prescrizione;

DATO ATTO che il trattamento a calce non andrà a detrimento della possibilità di porre a dimora idonea copertura vegetazionale, le terre di scavo oggetto di riutilizzo ai sensi dell'art. 184-bis e/o dell'art. 185 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., ed impiegate per la realizzazione degli argini, delle dune antirumore e delle altre opere di compensazione ambientale e paesaggistica non saranno oggetto di trattamento a calce;

VERIFICATO che il piano di cantierizzazione risulta coerente con le condizioni e i vincoli di realizzazione temporale delle diverse opere dettate dal decreto VIA e dalle ottemperanze già acquisite;

VALUTATO, in particolare, che il Piano presentato dal Proponente soddisfa le condizioni richieste anche della prescrizione B.2, ed è coerente con i principi e le condizioni del D.P.R. 120/2017 nonché funzionale rispetto agli obiettivi ambientali posti dalla prescrizione VIA;

VERIFICATO infine che il cronoprogramma presentato conferma l'avvio della sub fase B3 per le aree del Lago di Peretola successivamente alla conclusione dell'opera di compensazione del Lago Il Piano così come già indicato nelle ottemperanze A.47 e A.49 e B.2;

RICHIAMATO che, per quanto concerne gli Habitat del Lago di Peretola, resta fermo che l'avvio della sub fase B3, è subordinato alla verifica da parte dell'Osservatorio della completa realizzazione e funzionalità del nuovo Lago Il Piano ai sensi delle prescrizioni A.47, A.49 , A.51 e B.2;

VALUTATO che la documentazione progettuale, trasmessa dal Proponente, risulta essere coerente con quanto richiesto dalla Sez. A. 8.c ed esaustiva;

Nei termini e nel rispetto di quanto sopra premesso, esaminato e considerato

RITIENE

la prescrizione A.8c del decreto di Compatibilità Ambientale DEC/VIA-2017-377 del 28.12.2017 ottemperata.

Ritiene altresì che, ai fini di un efficace presidio delle condizioni ambientali, la caratterizzazione delle terre debba essere opportunamente ripetuta dal Proponente in corso d'opera.

A tal fine richiede al Proponente di definire, prima dell'avvio dei cantieri e d'intesa con ARPAT, tenuto conto delle risultanze analitiche già acquisite e della soluzione progettuale di cantierizzazione già definita, un **“Protocollo operativo di controllo della qualità delle terre di scavo in fase di cantiere e finale” e di trasmetterlo all'Osservatorio ai fini degli adempimenti allo stesso attribuiti.**

per l'Osservatorio il Presidente
dott. Tullio BERLENGHI

